



FAQ – SRD 06 Azione 1 del CSR Campania 2023/2027

Bando approvato con DRD n. 329 del 4 agosto 2026 BURC n. 43 del 10 agosto 2026

Quesito n. 01 - Ammissibilità spese su vigneti già autorizzati/in corso di realizzazione

Nell'ambito dell'Azione 1.1 Interventi di prevenzione danni da calamità naturali di tipo abiotico, si chiede se è ammissibile la realizzazione di reti antigrandine su vigneti già autorizzati ma ancora in corso di realizzazione, fermo restando l'impegno del richiedente ad ultimare l'impianto del vigneto prima dell'installazione delle reti antigrandine.

Risposta n. 01

Considerato che, l'obiettivo del bando è finalizzato alla prevenzione dei danni alle produzioni maggiormente esposte ai danni biotici e abiotici su colture presenti in azienda all'atto del rilascio della domanda di sostegno, pertanto, non è ammissibile la realizzazione di impianti antigrandine su vigneti non presenti, a prescindere dall'acquisizione dei diritti di impianto. Inoltre, Il mancato rispetto del succitato requisito determina l'impossibilità di implementare l'RTA sul sistema SIARC.

Quesito n. 02 – Costi di Impianto per Actinidia

In riferimento al bando SRD06 relativamente alla realizzazione di un impianto di actinidia allevato a pergola sul quale si ha intenzione di installare una rete antinsetto o multiuso così come descritto al punto 5 delle tipologie di investimento di cui al bando, ovvero:

- a) acquisto di reti antinsetto e materiale di pertinenza (ancoraggi, pali, fili, funi, copri palo, placchette); UCS RRN Settembre 2023);
- b) spese per l'acquisto e posa in opera di strutture atte a sostenere le reti antinsetto (UCS RRN Settembre 2023) (limitatamente al comparto Frutticolo e/o viticolo)

si chiede se i costi standard a cui dover far riferimento sono quelli riportati nella tab 19 alle voci:

- Rete multiuso monoblocco con struttura (materiali)
- Rete multiuso monoblocco con struttura (montaggio)

di cui al file excel allegato quale documentazione accessoria al bando di attuazione.

Risposta n. 02

Si. Si conferma. Relativamente alla realizzazione di un impianto di protezione con rete antinsetto /

multiuso su una coltura di actinidia allevata a pergola (Azione 1.2, punto 5 del bando), i costi standard (UCS-ISMEA) a cui fare riferimento per la quantificazione della spesa ammissibile sono precisamente quelli stabiliti dalla *"Metodologia per l'individuazione delle tabelle standard di costi unitari (UCS) per gli impianti arborei finanziati dagli interventi di Sviluppo Rurale – Aggiornamento Settembre 2023"* (Fonte ISMEA/RRN), riportati nella Tabella 19 (*Actinidia allevata a pergola*) del file Excel allegato alla documentazione accessoria al Bando. Infatti, i succitati costi (UCS-ISMEA) risultano implementati nel format della RTA, nell'ambito del portale SIARC, predisposti per la correttezza di calcolo, in automatico, correlato alla superficie/coltura oggetto di intervento prevista dal bando.

Quesito n. 03 - Impianti fruttiferi da realizzare con capitale proprio

Si chiede se la realizzazione di un impianto di protezione possa essere richiesta a finanziamento anche per impianti fruttiferi da realizzare con capitale proprio.

Risposta n. 03

Sono ammissibili al sostegno, gli interventi di protezione da realizzare su impianti fruttiferi presenti in azienda, all'atto del rilascio della domanda di sostegno, realizzati con capitali propri e contestualmente presenti nel fascicolo aziendale. Inoltre, Il mancato rispetto del succitato requisito determina l'impossibilità di implementare l'RTA sul sistema SIARC.

Quesito n. 04 - Livello di progettazione (rettificata)

Si chiede di chiarire quali adempimenti debbano essere assolti, in sede di Domanda di Sostegno, con riferimento ai titoli abilitativi e agli eventuali pareri, autorizzazioni o nulla osta necessari alla realizzazione dell'intervento

Risposta n. 04 (rettificata)

Il tecnico progettista è tenuto a indicare nella RTA il regime amministrativo applicabile all'intervento e gli eventuali titoli abilitativi, autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri atti di assenso necessari in relazione alla natura e alla localizzazione dell'opera.

Si distinguono le seguenti fattispecie:

- nessun titolo o atto di assenso necessario: il tecnico ne rende apposita dichiarazione;
- CILA, SCIA, Permesso di costruire o altro titolo: il tecnico indica la relativa tipologia e, se disponibili, gli estremi della pratica;
- vincolo paesaggistico, idrogeologico, nulla osta Ente Parco o altri atti di assenso: il tecnico ne dichiara la necessità e indica, se disponibili, gli estremi dell'istanza o del provvedimento;
- VIA/VINCA: restano ferme le specifiche disposizioni del paragrafo 12.1 del Bando.

Prima dell'avvio dell'intervento dovranno comunque essere acquisiti dal beneficiario tutti i titoli e gli atti di assenso prescritti dalla normativa vigente.

La presente risposta sostituisce integralmente la precedente FAQ n. 04. Non trovano

applicazione la distinzione tra progetto completo e cantierabile.

Quesito n. 05 - Utilizzo Prezzario dei Lavori Pubblici per Agrumeti

Con riferimento al bando SRD06 del CSR Campania, si chiede un chiarimento in merito alla determinazione dei costi ammissibili per gli interventi relativi alle strutture protettive degli agrumeti.

Il bando specifica che, per gli agrumeti ubicati nella Costiera Amalfitana, nella Penisola Sorrentina e nelle isole di Ischia, Capri e Procida, i costi ammissibili sono determinati mediante applicazione delle pertinenti voci del Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania vigente per l'anno 2026. Si chiede di sapere se il medesimo Prezzario possa essere utilizzato anche per gli interventi riguardanti agrumeti ubicati negli altri territori della Regione Campania. Qualora ciò non fosse consentito, si chiede di indicare quale criterio o quale riferimento debba essere adottato ai fini della determinazione dei costi ammissibili per tali interventi.

Risposta n. 05

Le voci del Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania 2026, richiamate al paragrafo 10 del bando, sono applicabili esclusivamente per la realizzazione di strutture protettive degli agrumeti ubicati nella Costiera amalfitana, nella Penisola sorrentina e nelle isole di Ischia, Capri e Procida. Per gli agrumeti ubicati nei restanti territori regionali si applicano, in relazione alla specifica tipologia di rete o impianto, i pertinenti costi unitari ISMEA/RRN aggiornamento settembre 2023 e/o i valori previsti dalla Circolare ministeriale n. 0235822 del 27 maggio 2024. Non è consentita l'estensione analogica delle voci del Prezzario né la combinazione con gli UCS.

Quesito n. 06 - Ammissibilità i lavori in economia

In merito alla ragionevolezza dei costi ammissibili il regolamento attuativo stabilisce che si applicano i costi unitari semplificati. In sede di realizzazione del progetto di investimento si chiede se sono ammessi i lavori in economia visto la determinazione della spesa ammissibile su costi semplificati o è sempre necessario l'affidamento dei lavori ad un'azienda conto terzista? In altre parole, il beneficiario può realizzare in economia l'intervento la cui spesa è stata determinata a costi semplificati?

Risposta n. 06

Il ricorso ai costi unitari semplificati non deroga al paragrafo 11 del bando, che esclude le spese in

economia e i contributi in natura. Pertanto, non è riconoscibile la componente UCS relativa alla posa o al montaggio quando essa sia eseguita direttamente dal beneficiario mediante lavoro, mezzi o risorse aziendali. Qualora la metodologia preveda voci autonome per materiali e montaggio, il beneficiario può richiedere esclusivamente la voce relativa ai materiali acquistati, eseguendo a proprio carico il montaggio, purché l'investimento risulti completo, conforme e funzionale.

Quesito n. 07 - Ammissibilità vigneti destinati alla produzione di uva da vino

Ammissibilità reti antigrandine su vigneti destinati alla produzione di uva da vino. Il bando prevede, tra gli interventi finanziabili, la realizzazione di reti antigrandine per il comparto frutticolo-vitico. Si chiede di chiarire se tale previsione sia riferita:

a) esclusivamente ai vigneti destinati alla produzione di uva da tavola;
oppure

b) anche ai vigneti destinati alla produzione di uve da vino.

In quest'ultimo caso, si chiede inoltre di specificare quale metodologia debba essere adottata per la determinazione della spesa ammissibile, considerato che la documentazione richiamata dal bando contiene specifiche UCS per l'uva da tavola, mentre non risultano analoghe tabelle dedicate ai vigneti da vino.

Risposta n. 07

- Il bando individua espressamente tra i settori produttivi ammessi il comparto "frutticolo-vitico" (art. 3, pag. 10 e art. 10, pag. 13 del Bando).

La spesa ammissibile per la realizzazione di impianti di reti antigrandine e/o di prevenzione danni da fattori biotici, su vigneti di uva da vino è determinata dall'applicazione delle Unità di Costo Standard (UCS-ISMEA) individuate dalle tabelle n. 36, 37 e 38, ricomprese nell'applicativo "Prospetto dei costi" allegato alla documentazione di supporto del bando, approvato con DRD n. 329 del 4 agosto 2026 (BURC n. 43 del 10 agosto 2026).

Quesito n. 8 - Criterio P05: trattamento dei valori pari o inferiori a 23.000 euro/ettaro

La griglia del principio P05 attribuisce 20 punti al rapporto tra costo del progetto ed ettari di superficie compreso tra oltre 23.000 e 28.000 euro, con punteggi decrescenti per le fasce superiori. La griglia non contempla alcuna fascia per i valori pari o inferiori a 23.000 euro per ettaro. La questione non ha rilievo teorico. Poiché l'intervento applica costi unitari standard, il rapporto euro/ettaro non è nella disponibilità del proponente ma discende dalla tipologia di impianto: il costo standardizzato dell'impianto antigrandine senza struttura portante specifica, pari a 11.808 euro per ettaro secondo la tabella 11 della metodologia UCS RRN, colloca al di fuori della griglia la tipologia di protezione più diffusa. La medesima situazione riguarda tutte le tipologie ammesse per i comparti orticolo e florovivaistico, i cui valori standard sono compresi tra 7.700 e 12.700 euro per ettaro. Si

chiede pertanto di chiarire se ai progetti con rapporto pari o inferiore a 23.000 euro per ettaro sia attribuito il punteggio di zero punti, ovvero se, in coerenza con la finalità del criterio, che premia l'economicità dell'intervento, debba essere attribuito il punteggio massimo previsto per la fascia più economica.

Risposta n. 8

L'attribuzione della premialità correlata al principio P05 è disciplinata esclusivamente dalla griglia di selezione approvata con il bando. Pertanto, i progetti che presentano un rapporto tra costo del progetto, al netto delle spese tecniche, e superficie dell'intervento pari o inferiore a euro 23.000/ha non rientrano nelle fasce di premialità previste dal criterio e conseguono punteggio pari a zero. L'Amministrazione è tenuta ad applicare integralmente i criteri di selezione approvati, senza possibilità di attribuire punteggi diversi da quelli espressamente previsti dal bando.

Quesito n. 9 - Ammissibilità del comparto olivicolo

Il paragrafo 3 del bando limita gli investimenti ai settori produttivi frutticolo-viticolo, orticolo e florovivaistico in pieno campo. Il criterio di ammissibilità CR05 richiama i medesimi comparti. Il prospetto di verifica dei costi reso disponibile a corredo dell'intervento contiene, tuttavia, tre tabelle dedicate all'olivo – tabelle 9, 10 e 11, relative rispettivamente alle forme di allevamento a vaso e a monocono con e senza struttura di sostegno – nelle quali sono valorizzate tutte le voci relative alle coperture antigrandine e alle reti multiuso. Si chiede di chiarire se l'olivo debba intendersi ricompreso nel comparto frutticolo ai fini dell'ammissibilità al presente bando, coerentemente con la presenza delle relative tabelle nel prospetto costi, ovvero se ne sia escluso.

Risposta n. 9

Sì, l'olivo deve intendersi ricompreso nel comparto frutticolo ai fini dell'ammissibilità al presente bando. La determinazione della spesa ammissibile per la realizzazione di impianti di reti antigrandine e/o di prevenzione danni da fattori biotici, su oliveti deve avvenire applicando le Unità di Costo Standard (UCS-ISMEA) individuate dalle tabelle n. 9, 10 e 11 ricomprese nell'applicativo "Prospetto dei costi" allegato alla documentazione di supporto del bando, approvato con DRD n. 329 del 4 agosto 2026 (BURC n. 43 del 10 agosto 2026).

Quesito n. 10 - Modalità di calcolo del rapporto P05 in caso di più tipologie di intervento

Qualora la proposta progettuale preveda più tipologie di protezione su superfici distinte, con costi standard unitari differenti, si chiede conferma che il rapporto rilevante ai fini di P05 sia determinato come media ponderata, ossia dividendo il costo complessivo del progetto al netto delle spese tecniche per la somma delle superfici oggetto di intervento, e non calcolato separatamente per

ciascuna tipologia.

Risposta n. 10

Qualora la proposta progettuale preveda più tipologie di interventi su superfici distinte, il rapporto rilevante ai fini del principio P05 non viene calcolato separatamente per ciascuna tipologia, bensì viene determinato come un valore unico basato sulla media ponderata dell'intero costo ammissibile progettuale.

Nello specifico, la procedura di calcolo applicata dall'amministrazione in fase istruttoria prevede di:

1. Sommare i costi ammissibili di tutte le diverse strutture di protezione previste nel progetto (antigrandine, antinsetto, ombreggianti, ecc.), calcolati al netto delle spese tecniche.
2. Sommare tutte le superfici distinte (esprese in ettari) che saranno effettivamente protette dai vari impianti.
3. Dividere il costo complessivo così ottenuto per la somma totale delle superfici, generando un unico indicatore "Euro/Ettaro" che determinerà il posizionamento del progetto all'interno delle fasce di punteggio previste dal criterio P05 (punteggio massimo di 20 punti per valori compresi tra 23.000,00 €/ha e 28.000,00 €/ha).

Questo approccio garantisce che la domanda di sostegno venga valutata nella sua unitarietà, in coerenza con la presentazione di un unico quadro economico complessivo all'interno della Relazione Tecnica Agronomica (RTA).

Quesito n. 11 - Nozione di superficie oggetto di intervento

Ai fini del calcolo del rapporto di cui a P05 e della verifica dell'indice di rischio di cui a P03, si chiede di precisare se per superficie oggetto di intervento debba intendersi la superficie effettivamente protetta dalla struttura, ovvero la superficie catastale delle particelle interessate, quando le due grandezze non coincidano.

Risposta n. 11

Ai fini del calcolo del rapporto (P05 - costo del progetto/ettari), per "superficie dell'intervento" deve intendersi la superficie effettivamente coperta e protetta dalla struttura, e non l'intera superficie catastale della particella. I costi standard (UCS) di ISMEA/RRN e i computi metrici approvati parametrano la congruità della spesa all'estensione fisica dell'impianto di protezione. Utilizzare la superficie catastale (qualora fosse maggiore di quella protetta) altererebbe artificialmente il rapporto, abbassando il costo per ettaro e falsando la griglia di valutazione.

Ai fini della compilazione del rapporto previsto dal principio P03 (SAU aziendale a rischio/SAU aziendale totale), la superficie di riferimento è quella rilevata dal Fascicolo Aziendale e dal Piano di coltivazione.

(frutticolo-viticolo, orticolo e florovivaistico) in pieno campo e contestualmente dichiarate nel piano di coltivazione;

- Per il denominatore (SAU totale): concorre l'intera Superficie Agricola Utilizzata e dichiarata nel Fascicolo aziendale.

Quesito n. 12 - Agrumeti della Costiera amalfitana, della Penisola sorrentina e delle isole

Per le strutture protettive degli agrumeti ubicati nelle aree indicate al paragrafo 10 del bando, i costi ammissibili sono determinati mediante le voci del Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania per l'anno 2026, in luogo dei costi unitari standard.

Si chiede conferma che, in tali casi:

- il rapporto euro/ettaro rilevante ai fini di P05 sia determinato sulla base del computo metrico estimativo redatto secondo le voci di prezzario indicate;
- il pergolato tipico realizzato in pali di castagno, di cui alle voci CAM26_V06.030.025.A e B, sia ammissibile quale struttura di protezione ai sensi del paragrafo 10, ancorché la sua funzione protettiva non sia assicurata esclusivamente da rete;
- in fase di domanda di pagamento, per tali voci trovino applicazione le regole sui costi reali, con presentazione di fatture in formato xml e documenti di pagamento.

Risposta n. 12

Per il primo punto (Calcolo del rapporto P05): Per queste specifiche strutture protettive, i costi ammissibili sono determinati tramite il computo metrico estimativo integrato nella Relazione Tecnica Agronomica (RTA), redatto in coerenza con i prezzi del Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania vigente per l'anno 2026. Di conseguenza, il costo del progetto (escluse le spese tecniche) che fa da numeratore nel rapporto euro/ettaro del principio P05 sarà l'importo risultante dal computo metrico stesso.

Per il secondo punto (Ammissibilità del pergolato tipico in pali di castagno): Il pergolato tipico in legno di castagno è pienamente ammissibile come struttura di protezione ai sensi del paragrafo 10. Il bando, infatti, per salvaguardare il paesaggio storico di queste aree, prevede espressamente l'applicazione delle voci di prezzario dedicate alla carpenteria in legno di castagno scortecciato (voci CAM26_V06.030.025.A e B e CAM26_V06.030.030.A/B/C). La sua funzione protettiva (dal vento, dal freddo e dalla grandine), sebbene storicamente integrata da sistemi tradizionali come le "stuoie" o "pagliarelle" il bando prevede che, l'ammissibilità della spesa è riconosciuta esclusivamente con l'utilizzo di reti (antigrandine e/o multifunzionali) .

Per il terzo punto (Rendicontazione a costi reali): Il bando specifica chiaramente che, per le voci per le quali è previsto il ricorso al Prezzario Regionale (in deroga ai costi semplificati / standard), trovano applicazione le regole sui costi reali. Pertanto, sia in fase di SAL che di Saldo finale, il beneficiario ha

quietanze tramite documenti di pagamento tracciabili (esclusivamente bonifici bancari o postali).

Quesito n. 13 - Spese tecniche e limiti di spesa ammissibile

Si chiede conferma che le spese generali, determinate secondo le Linee guida per la ragionevolezza delle spese tecniche approvate con DRD n. 181/2019, concorrano alla verifica dei limiti minimo di

20.000 euro e un massimo di 220.000 euro di spesa ammissibile per singola operazione, pur restando escluse dal numeratore del rapporto di cui al criterio P05.

Risposta n. 13

Si. Le spese tecniche concorrono alla verifica dei limiti minimi e massimi di ammissibilità della spesa progettuale, ovvero un minimo di spesa ammissibile per un importo di € 20.000,00 ed un massimo di spesa ammissibile per un importo di € 220.000,00.

Quesito n. 14 - Presenza/assenza dell'impianto frutticolo sull'area oggetto di intervento

Nel caso della realizzazione di un nuovo impianto di actinidia, la realizzazione degli apprestamenti protettivi risulta propedeutica alla messa a dimora delle piante. Tale sequenza operativa consente infatti di evitare possibili danneggiamenti alle giovani piante, sia da eventuali atmosferici estremi (es. grandine), che potrebbero provocare danni anche irreversibili fino alla perdita delle stesse, sia in conseguenza della movimentazione delle macchine/attrezzature necessarie per l'esecuzione delle opere. Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare se, nel caso di realizzazione di un nuovo impianto frutticolo, per il quale alla data di presentazione della domanda di sostegno siano state effettuate solo le operazioni colturali preliminari (scasso, livellamento, ecc.), sia ammissibile procedere preventivamente all'istallazione dell'impianto antigrandine e successivamente alla messa a dimora delle piante. Resta inteso che, alla data di presentazione della domanda di collaudo finale, l'impianto arboreo risulti interamente realizzato e ultimato.

Risposta n. 14

Si rappresenta che, gli interventi di prevenzione danni, previsti dal bando risultano finalizzati all'ottenimento di adeguati livelli produttivi, con particolare riferimento alle produzioni maggiormente esposte sia ai danni abiotici che ai danni biotici; pertanto, la coltura interessata dall'intervento deve essere presente in fascicolo aziendale in uno al Piano di coltivazione all'atto del rilascio della domanda di sostegno. Inoltre, Il mancato rispetto del succitato requisito determina l'impossibilità di implementare l'RTA sul sistema SIARC.

Quesito 15

Per le “aziende che effettuano la sola coltivazione di ortaggi/fiori in serra” (intera SAU a Serre / Tunnel),
che:

1. ricadono nella Macroarea A e B (Principio 01 = 25 punti);
2. non sono BIO né iscritte all'albo di produzione DO o IG né SQNPI (Principio 04);
3. nel 2025 non ha aderito ad almeno uno degli interventi nazionali previsti dal Piano Gestione Rischi Agricoltura (Principio 06);

si segnala la preclusione all'accesso al sostegno, a causa del non raggiungimento del punteggio minimo (35 punti), pur essendo destinatarie naturali dell'intervento relativo all'acquisto delle reti ombreggianti (Azione 1.1.b). Di fatto, per questa tipologia di imprese, non è concesso beneficiare del punteggio relativo al “Principio 03”, che fa riferimento alla sola SAU in pieno campo presente in azienda ed al “Principio 05” perché la spesa ammissibile per l'acquisto della rete è fissato dalla Circolare Ministeriale n. 0212492/2024 in 7.900,00 euro/ettaro (risulta inferiore alla soglia di 23.000,00 euro prevista dal criterio). Ne segue la necessità di risolvere il problema discriminatorio per le imprese che non possiedano ulteriori requisiti premiali previsti dai Principi 04 e 06, garantendo pari opportunità di accesso al sostegno.

Risposta n. 15

I criteri di selezione del bando approvati dal Comitato di Monitoraggio sono tassativi, vincolanti e non derogabili; l'ammissibilità in graduatoria richiede il conseguimento di un punteggio minimo pari a 35 punti. Pertanto, qualora una domanda non raggiunga la soglia minima prevista, la stessa non potrà essere utilmente collocata in graduatoria. L'Amministrazione è tenuta ad applicare integralmente i criteri di selezione approvati, senza possibilità di introdurre deroghe o modalità alternative di attribuzione dei punteggi mediante FAQ.

Quesito n. 16 - Autorizzazione dei proprietari o comproprietari per l'acquisto delle sole reti Nel

caso in cui l'investimento riguardi esclusivamente l'acquisto e l'installazione di reti per la prevenzione dei danni da fattori biotici o abiotici, è necessaria l'autorizzazione dei proprietari o comproprietari dei terreni?

Risposta n. 16

No. L'autorizzazione non è richiesta quando l'investimento prevede esclusivamente l'acquisto e l'installazione delle reti su strutture esistenti, senza la realizzazione di strutture portanti o di ulteriori opere. In tale ipotesi, il richiedente deve rendere nell'apposita sezione del SIARC una dichiarazione attestante che il Piano di investimento comprende soltanto tale tipologia di spesa. La coerenza della dichiarazione sarà verificata sulla base dei quadri economici inseriti nel SIARC e nel SIAN. A seguito della dichiarazione, la sezione del SIARC relativa all'autorizzazione dei proprietari o comproprietari non sarà compilabile e il relativo allegato non sarà generato. Qualora il Piano comprenda anche strutture portanti, materiali accessori o altre opere, restano applicabili le disposizioni dell'avviso relative all'autorizzazione.

Quesito n. 17 - Modalità di sottoscrizione dell'autorizzazione dei proprietari e comproprietari

Qual è la corretta procedura per la sottoscrizione dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento da parte dei proprietari o comproprietari delle particelle interessate dall'investimento?

Risposta n. 17

Ai fini della validità del documento e della presentazione della Domanda di Sostegno, ciascun proprietario o comproprietario deve sottoscrivere l'autorizzazione per le particelle di propria competenza.

L'autorizzazione deve essere sottoscritta digitalmente in formato PAdES da tutti i proprietari/comproprietari tenuti a prestarla. In presenza di più sottoscrittori, le firme digitali devono essere apposte sul medesimo documento PDF, avendo cura di non invalidare le firme precedentemente apposte.

Il richiedente appone per ultimo la propria firma digitale, come previsto dal modello SIARC.

Quesito n. 18 – Autorizzazione già contenuta nel contratto di affitto

Con riferimento alle aziende che conducono i terreni in affitto, qualora il contratto di affitto contenga una clausola espressa con la quale il proprietario o comproprietario autorizza l'affittuario alla realizzazione dei miglioramenti, delle addizioni e delle trasformazioni agrarie oggetto dell'investimento, il contratto stesso costituisce il titolo giuridico da cui discende tale autorizzazione.

Si chiede pertanto di voler confermare se, in un'ottica di semplificazione amministrativa e di non aggravamento degli oneri procedurali a carico dei beneficiari, nei casi in cui il contratto di affitto

contenga già una specifica autorizzazione del proprietario o comproprietario alla realizzazione dei miglioramenti, delle addizioni e delle trasformazioni agrarie previste dal progetto di investimento, sia possibile, ai fini del rispetto di quanto previsto dal paragrafo 8 del bando, allegare il medesimo contratto in luogo della dichiarazione generata dal SIARC.

Risposta n. 18

No. La dichiarazione generata dal SIARC deve essere comunque prodotta, in quanto espressamente prevista dal paragrafo 8 del bando, che disciplina sul punto una modalità specifica in deroga alle disposizioni comuni. L'eventuale clausola autorizzativa contenuta nel contratto di affitto non sostituisce pertanto la dichiarazione richiesta dal bando. Quest'ultima risponde, peraltro, a una finalità di semplificazione e standardizzazione documentale, consentendo l'immediata individuazione dell'autorizzazione e accelerando le verifiche istruttorie, a beneficio dell'efficienza dell'azione amministrativa. Il contratto di affitto conserva la propria funzione di titolo attestante la disponibilità giuridica dei terreni, ma non esonera dalla produzione della specifica dichiarazione generata dal SIARC.

Quesito n. 19 – Dichiarazione antimafia e soglia del contributo richiesto

La normativa vigente prevede l'acquisizione della documentazione antimafia per le richieste di contributo di importo pari o superiore a 150.000 euro. Il SIARC, tuttavia, richiede attualmente il caricamento della dichiarazione antimafia per tutte le domande, mediante un blocco che impedisce di proseguire in assenza del documento. Si evidenzia, invece, l'utilità della funzione che, nel caso delle società, acquisisce i dati dal Registro delle imprese e individua i soggetti tenuti a rendere la dichiarazione. È previsto un adeguamento del sistema alla soglia vigente?

Risposta n. 19

Sì. L'autodichiarazione antimafia è richiesta esclusivamente per le domande di sostegno che prevedono una richiesta di contributo pari o superiore a 150.000 euro. Il SIARC sarà pertanto aggiornato affinché la compilazione e il caricamento della dichiarazione siano richiesti soltanto al superamento della predetta soglia. Il richiedente dovrà rendere al sistema una specifica dichiarazione e sarà attivato un controllo di coerenza dell'importo del contributo richiesto rispetto ai quadri economici presenti nel SIARC e nel SIAN. Per le società sarà mantenuta la funzione di acquisizione dei dati dal Registro delle imprese, che consente di individuare i soggetti tenuti a rendere la dichiarazione antimafia.

Quesito n. 20 - Criterio di selezione P06

Per l'anno 2025, sul SIAN le aziende interessate hanno presentato la "Manifestazione d'interesse – gestione del rischio". Solo per alcune aziende, AGEA ha inviato gli elenchi ai CAA ed ha permesso la presentazione della domanda di adesione. Si chiede pertanto di voler confermare se la manifestazione di interesse è sufficiente all'attribuzione del punteggio relativo al principio P06, in attesa che il sistema consenta la presentazione della domanda.

Risposta n. 20

Si fa presente che la manifestazione di interesse concernente l'adesione agli strumenti per la gestione del rischio (SRF 01; SRF02 e SRF 03) non rappresenta una documentazione probante per l'attribuzione del punteggio (P06), bensì la concretizzazione del punteggio resta subordinata alla presentazione della Domanda di Aiuto in ambito SIAN - Gestione del Rischio (SGR) da parte dell'impresa agricola di interesse.

Quesito n. 21- Inclusione e valorizzazione delle reti antigrandine/multifunzione nel computo metrico estimativo "Pergolato Amalfitano"

Il paragrafo 10 del Bando, per gli agrumeti della Costiera Amalfitana, prevede il ricorso alle specifiche voci del Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania 2026 relative ai pergolati tipici e, in particolare, alle voci CAM26_V06.030.025.A e CAM26_V06.030.025.B.

Le predette voci comprendono la struttura del pergolato/spalliera in pali di castagno e i relativi elementi di collegamento, ma non riportano espressamente la fornitura e posa della rete di protezione. Il Prezzario LL.PP. Campania 2026 contempla, peraltro, nell'ambito della voce CAM26_V06.020.095 – Impianto antigrandine, specifiche sottovoci relative alla rete, ai fili di colmo e laterali, copri pali, placchette, morsetti, elastici, altri materiali specifici e relativo montaggio.

La FAQ SRD06 Azione 1 n. 12 del 28/08/2026 ha chiarito che il pergolato tipico in legno di castagno è pienamente ammissibile quale struttura di protezione e che, per tali interventi, l'ammissibilità della spesa è riconosciuta esclusivamente con l'utilizzo di reti antigrandine e/o multifunzionali.

Ciò premesso, si chiede di chiarire:

se, nel caso di realizzazione ex novo di un pergolato protettivo per agrumeto della Costiera Amalfitana, al costo determinato mediante le voci CAM26_V06.030.025.A e/o 025.B possa essere aggiunto, nel medesimo computo metrico estimativo, il costo della rete antigrandine e/o multifunzionale mediante una delle pertinenti sottovoci CAM26_V06.020.095 del Prezzario LL.PP. Campania 2026 e, in caso affermativo, quale specifica sottovoce debba essere utilizzata;

qualora le voci CAM26_V06.020.095 non siano utilizzabili per tale fattispecie, con quale modalità debba essere determinata e resa ammissibile la spesa relativa alla rete antigrandine e/o multifunzionale, considerato che le voci specifiche CAM26_V06.030. 025.A/B non ne riportano espressamente la fornitura e posa;

se, tanto per la realizzazione del pergolato valorizzato mediante le voci CAM26_V06.030. 025.A/B, quanto per la relativa rete antigrandine/multifunzionale eventualmente valorizzata mediante altra pertinente voce del Prezzario regionale, sia sufficiente ai fini della verifica della congruità e ragionevolezza della spesa il computo metrico estimativo redatto con il Prezzario LL.PP. Campania 2026 e integrato nella RTA, senza acquisizione di preventivi comparativi;

in alternativa, qualora per la sola rete o per altra componente dell'intervento sia necessaria l'acquisizione di offerte, quanti preventivi debbano essere prodotti e con quale modalità debbano essere acquisiti.

Il chiarimento appare necessario al fine di assicurare una corretta predisposizione del computo metrico estimativo, della RTA e della relativa documentazione di spesa, in coerenza con il Bando e con la FAQ n. 12 del 28/08/2026.

RISPOSTA n. 21

Sì. Per le strutture protettive degli agrumeti ubicati nella Costiera Amalfitana, nella Penisola Sorrentina e nelle isole di Ischia, Capri e Procida, l'ammissibilità della spesa relativa al pergolato tipico in legno di castagno è subordinata all'installazione di reti antigrandine e/o multifunzionali, come chiarito dalla FAQ n. 12 del 28 agosto 2026.

Le voci CAM26_V06.030. 025.A e CAM26_V06.030. 025.B remunerano la struttura del pergolato e gli elementi espressamente compresi nelle rispettive declaratorie. Per la fornitura e il montaggio della rete antigrandine e/o multifunzionale e dei relativi materiali specifici deve essere utilizzata, nel medesimo computo metrico estimativo, la voce CAM26_V06.020. 095.C, riferita agli impianti antigrandine installati su strutture in pali di legno.

La voce CAM26_V06.020. 095.C non comprende la struttura portante. La sua applicazione congiunta alle voci CAM26_V06.030. 025.A e/o CAM26_V06.030. 025.B consente, pertanto, di valorizzare separatamente la rete e la struttura del pergolato e non determina una duplicazione della relativa spesa.

L'utilizzo della voce CAM26_V06.020. 095.C costituisce l'integrazione necessaria per la valorizzazione di una componente obbligatoria della struttura protettiva prevista dal Bando e non comporta l'introduzione di una diversa o ulteriore tipologia di investimento.

Il tecnico progettista deve verificare che i materiali e le lavorazioni contabilizzati mediante la voce CAM26_V06.020. 095.C non siano già compresi nelle voci utilizzate per la realizzazione del pergolato, evitando ogni duplicazione. Le quantità devono essere determinate in relazione alla superficie effettivamente coperta e protetta.

Ai sensi del paragrafo 14 del Bando, ai fini della verifica della congruità e della ragionevolezza della spesa è sufficiente il computo metrico estimativo redatto in coerenza con le pertinenti voci e i prezzi del Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania vigente per l'anno 2026 e integrato nella Relazione Tecnica Agronomica.

Per le lavorazioni, le forniture e i materiali integralmente valorizzati mediante le predette voci del Prezzario regionale non è richiesta l'acquisizione di preventivi comparativi.

In fase di domanda di pagamento trovano applicazione le disposizioni relative alla rendicontazione a costi reali. Il beneficiario deve pertanto presentare le fatture elettroniche in formato XML e la documentazione attestante l'effettivo pagamento mediante strumenti tracciabili come meglio disciplinato al par.14.3.1 delle Disposizioni Comuni.